

Allegato "B" all'atto del 26.09.2018 - rep. n. 306, racc. n. 225

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 = La società è denominata: "GAROFALO HEALTH CARE s.p.a." o, in breve, "GHC s.p.a."

Art. 2 = La Società ha sede legale in Comune di Roma.

Art. 3 = La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 = La Società ha per oggetto l'esercizio di attività di assunzione di partecipazioni nel settore della sanità in genere, nonché in quelli ad esso connessi o correlati, nei limiti di quanto consentito dalla legge, con esclusione espressa delle attività riservate per legge ed in particolare delle attività riservate alle imprese di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni e modifiche ("Testo Unico Bancario") e al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con D.Lgs. 58/1998 e successive integrazioni e modifiche ("Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria").

In particolare, nell'ambito di detta attività potrà assumere, negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altri enti, di qualsiasi forma, costituiti o costituendi, in Italia ed all'estero, quotati o non quotati, di maggioranza o di minoranza, e potrà sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'art. 1, comma 2, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) emessi da tali società, imprese o altri enti. La Società potrà esercitare attività di indirizzo gestionale e coordinamento strategico, tecnico amministrativo e finanziario delle società, imprese o altri enti nei quali siano state assunte partecipazioni.

La Società potrà altresì svolgere attività di acquisto, vendita, gestione, costruzione, nonché locazione a terzi di immobili di sua proprietà e di proprietà delle società, imprese o altri enti in cui ha assunto partecipazioni.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari (come acquistare, permutare, concedere o acquisire in locazione, immobili strumentali alla propria attività), commerciali, industriali e finanziarie; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo; compiere attività che abbiano attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale; il tutto in quanto operazioni ritenute utili od opportune alla realizzazione dell'oggetto sociale stesso.

CAPITALE - AZIONI - DOMICILIO DEI SOCI

Art. 5 = Il capitale sociale è di euro 21.000.000,00 (ventunomilioni/00) ed è diviso in numero 60.000.0000 (sessantamiloni) azioni ordinarie prive del valore nominale. La società non emette i titoli rappresentativi delle azioni, pertanto, la qualità di socio è provata con l'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione sul libro stesso.

Sia in sede di costituzione della società che in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o a titolo gratuito, anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo di amministrazione dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile la Società può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie e/o speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Art. 6 = La società può raccogliere risparmio presso i soci che siano consenzienti a condizione che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero alle diverse condizioni previste dalle leggi/regolamenti tempo per tempo vigenti.

Art. 7 = Per quanto concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicarlo per l'iscrizione nel libro soci e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti.

Art. 8 = Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte.

STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

Art. 9 = La società, con delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

In tal caso la stessa assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Art. 10 = La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli fissando i limiti temporali e di importo.

Art. 11 = La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La relativa determinazione/deliberazione costitutiva è adottata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

RECESSO

Art. 12 = Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la proroga del termine;
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- i) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno inoltre diritto di recedere in tutti gli altri casi previsti dalla legge con norme inderogabili.

Art. 13 = Termini e modalità di esercizio del diritto di recesso sono quelli previsti dall'art. 2437 bis c.c.

Nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una delibera, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Art. 14 = Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

I criteri di determinazione del valore delle azioni del socio recedente sono quelli indicati dall'art. 2437 ter secondo comma c.c.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

Qualora il socio contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso contesti la determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore medesimo è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Art. 15 = Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio receduto è quello previsto dall'art. 2437 quater c.c.

ASSEMBLEA

Art. 16 = L'assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. l'approvazione dell'eventuale regolamento assembleare.

L'assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 17 = Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'art. 10 del presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 18 = L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

In sede ordinaria l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tali casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci a mezzo posta ovvero fax o e-mail, purché sia assicurata la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 19 = Nell'avviso di convocazione potrà prevedersi un altro giorno per la seconda convocazione, ove nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Se il giorno per la seconda convocazione non è già previsto nell'avviso della prima, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente.

Art. 20 = Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

Art. 21 = L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di loro assenza è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 22 = L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la proroga del termine;
- f) lo scioglimento anticipato;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

Art. 23 = Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Art. 24 = Possono partecipare all'assemblea gli azionisti cui spetti il diritto di voto, che siano iscritti nel libro soci.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 25 = I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 26 = La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri, secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria.

Art. 27 = Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

L'organo amministrativo può nominare direttori, anche generali, e procuratori ad negotia nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile, e può altresì nominare uno o più Amministratori Delegati, nonché un Segretario, scegliendo quest'ultimo anche al di fuori dei propri membri.

Art. 28 = Al Presidente e all'/agli Amministratore/i Delegato/i possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio salvo quelle non delegabili per legge.

Art. 29 = Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento – dall'amministratore più anziano d'età.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r. o telegramma o posta elettronica certificata – PEC o messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica certificata – PEC o messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione, da spedirsi a ciascun consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore

più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e del Segretario.

Art. 30 = Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 31 = Ai membri dell'organo amministrativo potrà essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche si provvederà ai sensi dell'Art. 2389 terzo comma c.c.

Art. 32 = All'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione e se nominato all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza generale della società.

Art. 33 = Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 34 = L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 35 = Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori.

Verificandosi uno dei casi di legge il controllo contabile è esercitato dal revisore contabile o dalla società di revisione.

L'incarico del controllo contabile è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

RIUNIONI PER TELE/VIDEO CONFERENZA

Art. 36 = Le riunioni collegiali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale) si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

BILANCIO ED UTILI

Art. 37 = L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo in conformità di legge redige il bilancio annuale, da presentare ai soci.

Gli utili messi in pagamento e non riscossi entro il quinquennio dal giorno di loro esigibilità si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 38 = Verificatasi una causa di scioglimento si applicano le disposizioni di legge (articoli 2484 e ss. c.c.).

F.to Alessandro Maria Rinaldi

F.to Clara Sgobbo notaio